



**COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA**  
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

---

**Prot. n. 1559 del 10/03/2020**

**AVVISO**

**IL SINDACO**

Al fine di contrastare e contenere sul territorio comunale il diffondersi del virus COVID-19,

**INVITA**

la **Cittadinanza** ad attenersi scrupolosamente a quanto prescritto dal DPCM dell'8/3/2020 e DPCM del 9/03/2020 e dalle ordinanze nn.3 e 4 dell'8/3/2020 del Presidente della Regione Siciliana

**NELLO SPECIFICO**

- a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio comunale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
- b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C). è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus. Stessa prescrizione deve essere osservata da chiunque, a partire dal 25 febbraio 2020, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epimedico o sia transitato o sostato nei territori della Regione Lombardia e dalle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli;
- d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;
- e) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. Nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
- f) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;
- g) Rimane interdetto l'accesso al Castello comunale "Rufo Ruffo" e sono sospese le attività pubbliche culturali presso il Centro Culturale Polivalente di Piazza Don Bosco e le attività presso la Palestra comunale della Scuola Media "F. Giacobbe";

- h) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico dei gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato I lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- i) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell' attività in caso di violazione. In presenza di condizioni; strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
- j) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

Scaletta Zanclea, li 10 marzo 2020

**RISPETTARE LE REGOLE SIGNIFICA AVERE RISPETTO  
DI NOI STESSI E DELLA NOSTRA COMUNITA'**

IL SINDACO

(f.to Dott. Gianfranco Moschella)